



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

Piazza A. Saffi, 8 – 47121 Forlì - Tel. 0543/712441

comune.forli@pec.comune.forli.fc.it - www.comune.forli.fc.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL’ASILO NIDO “LA BETULLA” - PROCEDURA NEGOZIATA CON PRESENTAZIONE DIRETTA DELLE OFFERTE – CIG 7401870859 - CUP C61E16000350006

DISCIPLINARE DI GARA

CODICE CIG 7401870859 - CODICE CUP C61E16000350006

IMPORTO A BASE DI GARA: € 403.000,00

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: FORLÌ

DATA E ORA DELLA GARA

22 marzo 2018 ore 10:00

presso la sala **Calamandrei**

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

21 marzo 2018 ore 13:00

Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale dell’avviso pubblicato in data 2 marzo 2018 e contiene le clausole e le indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

Il Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo Urbano ha provveduto alla validazione del progetto posto a base di gara con atto in data 13.12.2017 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito denominato “Codice”.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Forlì.

La **documentazione di gara** comprende, oltre al presente disciplinare, i seguenti documenti qui allegati:

allegato A) - modulo di dichiarazione per il concorrente

allegato B) - modulo di dichiarazione dell’impresa ausiliaria, (in caso di avvalimento o fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale)

allegato C) - modulo di dichiarazione dell’impresa ausiliata, (in caso di avvalimento o fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale)

allegato D) - modulo offerta economica

I **documenti di progetto** sono i seguenti :

1. 01 REL.GEN. Relazione tecnica generale
2. 02 REL.SPEC.1 Relazione di calcolo delle strutture
3. 03 REL.SPEC.2 Relazione di calcolo trasmittanza copertura
4. 04 REL.SPEC.3 Relazione geologica

5. 05 MAN Piano di manutenzione
6. 06 QIM Quadro incidenza manodopera
7. 07 CME Computo metrico estimativo
8. 08 QE Quadro Economico
9. 09 CRP Cronoprogramma
10. 10.1 EPU Elenco prezzi unitari
11. 10.2 EDV Elenco descrittivo delle voci
12. 11 SC Schema di contratto
13. 12 CSA Capitolato speciale d'appalto
14. 13 DTD Disciplinare tecnico descrittivo
15. 14 CAM Relazione tecnica per l'attuazione dei CAM
16. 15.1 TAV.A1
17. 15.2 TAV.A2
18. 15.3 TAV.A3
19. 15.4 TAV.A4
20. 16.1 TAV.ES1
21. 16.2 TAV.ES2
22. 16.3 TAV.ES3
23. 16.4 TAV.ES4
24. 16.5 TAV.ES5
25. 16.6 TAV.ES6
26. 16.7 TAV.ES7
27. 16.8 TAV.ES8
28. 16.9 TAV.ES9
29. 17.1 FO Fascicolo dell'opera
30. 17.2 PSC Piano di sicurezza
31. 17.3 PSC.T Layout di cantiere
32. 18.1 ACE
33. 18.2 Attestazione inerente i beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. 42_2004)
34. 18.3 Attestazione Soprintendenza
35. 18.4 Autorizzazione Sismica

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'appalto ha per oggetto l'adeguamento alla normativa sismica dell'edificio dell'Asilo Nido "La Betulla" in Via La Greca n. 79, Forlì; comprese altre opere impiantistiche, accessorie, di finitura e completamento, correlate e per la soluzione delle interferenze.

E' richiesto l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera, ovvero conformi al DM Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017 – Allegato, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6/11/2017, come indicato nella "Relazione Tecnica per l'attuazione dei CAM – Edifici", compresa nel Progetto.

L'appalto comprende la sola esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per:

- Nuove fondazioni continue in c.a. lungo tutto il perimetro del fabbricato collegata sia ai plinti sia alle travi di bordo del piano terra; nuovi pilastri angolari ed interni in c.a.;
- Nuove travi in c.a. di sostegno dei tegoli prefabbricati;
- Nuovi collegamenti con putrelle UPN, fazzoletti e barre filettate tra tegoli prefabbricati, pannelli prefabbricati e nuova trave esterna;
- Nuovi collegamenti locali con piastre metalliche, fazzoletti e barre filettate per completare i collegamenti fra travi principali e pilastri (a livello della copertura) e fra travi principali e plinti (a livello del piano terra), oltre che fra alcuni tegoli e trave principale a livello del piano terra;
- Nuovi collegamenti antiribaltamento fra pannello perimetrale, nuova fondazione e nuova trave sommitale con piatti metallici e barre filettate inghisate con resine;

- Incatenamento e cerchiature con piatti e angolari metallici dei lucernai esistenti e realizzazione di adeguati collegamenti con piastre metalliche, fazzoletti e barre filettate alla struttura principale;
- Irrigidimento di piano a livello della copertura con elementi metallici collegati sia alle nuove travi perimetrali, sia alle coppelle con barre e resine;
- Trattamento passivante e ricostituzione con malte fibrorinforzate previa rimozione delle parti ammalorate in parte dei tegoli del piano terra;
- Rinforzo delle di nervature a fianco dei lucernai con nastro in fibra di carbonio e resine epossidiche all'intradosso; sostituzione del manto di copertura attuale (isolamento in pannelli e impermeabilizzazione in guaina bituminosa), con nuovo pacchetto isolante e un nuovo manto impermeabilizzante, oltre a nuove copertine, grembialine, scossaline perimetrali in alluminio preverniciato;
- Lievi modifiche architettoniche come: Modifica della rampa disabili a sinistra del porticato d'ingresso; Spostamento, modifica di aperture esterne e relativi infissi; Nuova tamponatura del porticato con infissi in alluminio e vetro; Realizzazione di uscita di sicurezza; Realizzazione, modifica e rimozione di tramezzature interne; Spostamento di due radiatori; Realizzazione di pensilina leggera; Realizzazione di un accesso pedonale da via La Greca; Realizzazione di parapetto perimetrale in copertura con funzione anti-caduta.
- Modifiche agli esistenti impianti di distribuzione del gas, canna fumaria, acqua, fognario ed elettrici interferenti;
- Pensiline, cornicioni, cancelli e sistemazioni esterne;
- Opere edili accessorie, di finitura e completamento correlate e per la soluzione delle interferenze;

Il tutto come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) e nel "Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale" compreso nel progetto.

L'importo a base di gara è pari a netti € **403.000,00** (Euro quattrocentotremila/00) così suddivisi:

- € 387.500,00 (Euro trecentottantasettemila cinquecento/00) per lavori
- € 15.500,00 (Euro quindicimila cinquecento/00) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per effetto dell'art. 26, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV;

Nell'importo a base di gara sono compresi i costi per la manodopera, pari a netti € 214.723,45.

Il lavoro si articola nelle seguenti categorie d'opere:

• **Categoria prevalente OG 1 – Classifica 2 - € 356.680,85**

• **Categoria OS7 (finiture di opere generali di natura edile e tecnica) - € 46.319,15**

Trattasi di opere specializzate non soggette a qualificazione obbligatoria, che possono essere, a scelta del concorrente, scorporabili o subappaltabili, entro la quota del 30% dell'importo contrattuale complessivo, ad impresa qualificata. Possono altresì essere eseguite dal concorrente in possesso della sola categoria prevalente.

Si identificano le ulteriori "Opere generali" ed "Opere Specializzate, che non rilevano ai fini della qualificazione (in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori o dell'importo inferiore ad euro 150.000,00), che potranno essere eseguite direttamente dall'appaltatore anche se questi non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, altresì eseguite in tutto o in parte dall'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. L'impresa subappaltatrice dovrà essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione.

- cat. OS 3 "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie" per €6.188,00

- cat. OS 6 “Finiture di opere generali di natura edile e tecnica in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” per € 33.655,02
- cat. OS 8 “Opere di impermeabilizzazione” per € 15645,12
- cat. OS 28 “Impianti termici e di condizionamento” per € 10.504,00
- cat. OS 30 “Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” per € 1.040,00.

I lavori inoltre comprendono:

Parti d'opera che richiedono l'abilitazione ex art. 1, DM 37/2008:

- lett. a) impianti elettrici € 1.040,00.
- lett. d) impianti idrici e sanitari € 5.044,00
- lett. e) impianti del gas e canne fumarie € 10.504,00
- lett. g) impianti di protezione antincendio € 1.144,00

Tali lavorazioni deve obbligatoriamente essere eseguita da impresa in possesso della suddetta abilitazione.

NB:

– Le lavorazioni ascrivibili alla categoria OS7 possono essere eseguite anche da impresa non in possesso di attestazione SOA, purchè in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo, richiesti dall'art. 90, c. 1, del DPR 207/2010 e precisamente:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, non inferiore all'importo dei lavori della categoria stessa;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori di cui al precedente punto a), eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- possesso delle seguenti attrezzature, anche in relazione al requisito dell'idoneità tecnico-professionale, richiesto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08:
 - Materiali ed attrezzature per impianto di cantiere;
 - Utensileria ad alimentazione elettrica di uso comune (trapani, flessibili, seghetti ecc.) omologata, in perfetto stato di conservazione e corredate dai libretti di manutenzione ed uso;
 - sistema a raggio laser per riferimenti di quota;
 - dispositivi per il sollevamento di materiale (gru, argani, ecc.);
 - ponteggi e/o altre attrezzature per consentire il lavoro in quota muniti di schemi di montaggio e libretti di omologazione;
 - Dispositivi e/o attrezzature per il taglio dei materiali in genere.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c, 4 lett. a) del Codice, mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

L'appalto è finanziato parte con mutuo della cassa Depositi e Prestiti e parte con mezzi propri di bilancio.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “corpo” secondo quanto stabilito all'art. 12-bis del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA).

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori si applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale. La medesima penale troverà applicazione altresì nelle ulteriori ipotesi contemplate dall'art. 25 del CSA.

2. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, c. 2, del Codice;
- gli operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, c. 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c. 8, del Codice;
- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del DPR 207/2010.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di:

- operatori economici per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31/5/2010, n. 78).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea ed equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, c. 3 e 86 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7, qualora si partecipi alla gara in forma di concorrente plurimo, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e lett. c), ai sensi dell'art. 48, c. 7, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione di tale norma sono **esclusi** sia il consorzio, sia i consorziati e si applica l'art. 353 del codice penale.

Il consorziato indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì).

Sono **esclusi** dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida A.N.A.C. N. 6/2016.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81, c. 2, e 216, c. 13, del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 157 del 17.2.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, ove possibile.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale A.N.A.C. ([www.anticorruzione.it/Servizi/Servizi on line/AVC-pass](http://www.anticorruzione.it/Servizi/Servizi%20on%20line/AVC-pass)) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente i documenti di ammissibilità**, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di GRUPPO; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di GRUPPO, da parte del capogruppo/consorzio.

Qualora la Stazione Appaltante accerti che il PASSOE presentato non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di ammissibilità, o che esso non è stato generato o prodotto, richiede al concorrente di produrre un PASSOE conforme entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC; la mancata produzione del PASSOE conforme entro il suddetto termine, costituisce causa di **esclusione** dalla gara (art. 2 deliberazione A.N.AC. n. 157/2016).

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPASS:

- a. i dati richiesti dal medesimo sistema e necessari per l'acquisizione dei documenti di comprova presso enti certificanti, anche relativamente a tutte le persone fisiche assoggettate alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che rientrano nella loro esclusiva disponibilità e, quindi, non reperibili presso enti certificanti, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante nella relativa richiesta, a pena di esclusione dalla gara. Tali documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni operatore economico soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara si impegna, sotto la propria responsabilità, a monitorare il sistema AVCPASS, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle "scadenze pending" o altre richieste della Stazione Appaltante di chiarimenti o di produzione/integrazione documentale.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, in caso di comunicazione con esito negativo acquisita tramite il sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto sottoposto a verifica. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria.

Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di **esclusione** dalla procedura (Relazione di accompagnamento alla deliberazione A.N.A.C. n. 157/2016).

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante provvede all'acquisizione della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445/2000.

5. Documentazione di gara e di progetto

La documentazione di gara elencata in premessa è consultabile e scaricabile accedendo al sito internet <http://www.comune.forli.fc.it>, sezione "Comune" poi "Bandi, avvisi, gare, concorsi" poi "Gare di lavori".

Gli elaborati di progetto sono scaricabili collegandosi al seguente link:

<http://upload.comune.forli.fc.it/?action=d&id=2278436194>

Si consiglia di scaricare i documenti in locale, poiché l'accesso è consentito per giorni 30 dalla data di pubblicazione dell'avviso.

6. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP (ing. Foca), all'indirizzo PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it entro e non oltre il giorno **14/03/2018**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il **19/03/2018**; qualora l'argomento del quesito fosse ritenuto dalla Stazione Appaltante di interesse comune, verrà pubblicato in forma anonima, con relativa risposta, sul sito comunale fra la documentazione della gara.

7. Modalità di presentazione della documentazione

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in carta sem-

plice, sottoscritte da soggetto avente i poteri di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; a tale fine la dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, c. 3, e l'art. 86, c.2 e 3, del Codice:

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo PEC dichiarato in sede di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

In materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 105 del Codice e dell'art. 12 del Capitolato.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa come definita dall'art. 3, c. 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9.1. Subappalto delle attività di cui all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012

Nell'appalto sono presenti le seguenti attività, individuate al c. 53 dell'art. 1 della L. 6.11.2012, n. 190 come **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:**

- trasporto di materiali a discarica
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- autotrasporti

Ai sensi della determinazione del sottoscritto Dirigente n. 319 del 12/02/2018, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Indirizzi applicativi in materia di subappalto e costo della manodopera" si precisa quanto segue:

- α) **in sede di gara il concorrente deve dichiarare esplicitamente (esercitando la necessaria opzione al punto 20 del modulo di dichiarazione) se ha la capacità di svolgere in proprio le suddette attività oppure intende subappaltarle a soggetto idoneo;**
- β) **in caso il concorrente manifesti l'intenzione di ricorrere al subappalto, ha l'obbligo di indicare, per ciascuna tipologia di prestazione omogenea, una terna di subappaltatori in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e di valida iscrizione alla White List della Prefettura di competenza. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne;**
- γ) **è vietato indicare nelle terne operatori economici che partecipano anche autonomamente alla presente gara (art. 105, c. 4 del Codice);**
- δ) **in considerazione del fatto che, tra le attività maggiormente a rischio sopra indicate, sono comprese sia lavorazioni che forniture, si evidenzia che, anche per tali attività (approvvigionamenti dei materiali presso soggetti terzi), in mancanza di espressione della terna, non sarà possibile per l'aggiudicatario ricorrere al subappalto;**
- ε) **In caso di:**
 - **omessa dichiarazione delle terne di subappaltatori;**
 - **indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;**
 - **inserimento nelle terne di uno o più subappaltatori che partecipano anche autonomamente alla gara;****verrà attivato il soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 16.**
- φ) **qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto nell'ambito del soccorso istruttorio, ciò comporterà il divieto di subappaltare le relative attività o, nel solo caso in cui il concorrente non possieda i requisiti prescritti dai documenti di gara per l'esecuzione in proprio delle attività a rischio, la sua esclusione dalla gara;**
- γ) **ai fini della stipula del contratto, all'aggiudicatario verrà richiesta la produzione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai subappaltatori facenti parti delle terne e dei rispettivi PassOE, con successiva verifica condotta tramite il sistema Avcpass;**
- η) **qualora, in esito alla suddetta verifica, emerga a carico di uno o più dei subappaltatori rientranti nelle terne la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o il mancato possesso della valida iscrizione alla white-list della Prefettura, l'aggiudicatario è tenuto a sostituirli con altri subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti, producendo relativamente a questi ultimi, entro il termine assegnato, i medesimi documenti richiesti per i subappaltatori sostituiti;**
- ι) **qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto ai fini della sostituzione dei subappaltatori, ciò comporterà il divieto di subappaltare le relative attività e, nel solo caso in cui il concorrente non possieda i requisiti prescritti dal bando di gara per l'esecuzione in proprio delle attività a rischio, la revoca dell'aggiudicazione;**
- φ) **relativamente alle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali prevista dal c. 13 dell'art. 80 del Codice, si applica quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 6/2016.**

10. Verifica di anomalia delle offerte

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte si procederà come segue:

- in presenza di **un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 5**, si calcola la soglia di anomalia, determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (ossia da tutti i concorrenti ammessi, senza esclusione del 20 per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso) è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal RUP tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;

Relativamente ai metodi di calcolo di cui alle precedenti lett. a), b), e), si precisa che, qualora nell'effettuare il calcolo del venti per cento o del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte non vengono a loro volta accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia (Comunicato del Presidente ANAC in data 5.10.2016).

Relativamente ai metodi di calcolo di cui alle precedenti lett. a), e), si precisa che nel calcolo dello scarto medio non si prendono in considerazione le offerte precedentemente accantonate mediante il c.d. taglio delle ali.

In riferimento a ciascuno dei metodi di calcolo sopra elencati dalla lett. a) alla lett. e), per determinare la soglia di anomalia i calcoli vengono svolti sino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Per garantire la massima trasparenza ed imparzialità, il sorteggio pubblico del metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato mediante l'applicativo informatico denominato "Generatore lista numeri casuali" messo a disposizione sul sito internet <https://www.blia.it/estrazioni/index.php>, estraendo un numero compreso fra 1 e 5, posto che i numeri da 1 a 5 corrispondono ai metodi di calcolo di cui, rispettivamente, alle lettere dalla a) alla e), dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui risulti sorteggiato il metodo di calcolo di cui alla lett. e), il Responsabile del procedimento effettuerà l'ulteriore sorteggio pubblico del coefficiente per cui moltiplicare lo scarto medio dei ribassi percentuali superiori alla media, a sua volta da calcolarsi previo accantonamento delle ali. Tale sorteggio verrà effettuato mediante il medesimo applicativo informatico, estraendo un numero compreso fra 1 e 4, posto che i numeri da 1 a 4 corrispondono, rispettivamente, ai coefficienti 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9.

In presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 10, si effettua l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia e l'aggiudicazione è dichiarata a favore della miglior offerta contenuta entro la soglia, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora, invece, si sia in presenza di un numero di offerte ammesse compreso fra 5 e 9, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- in presenza di **un numero di offerte ammesse inferiore a 5** non si effettua il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione aggiudica al massimo ribasso, a meno che i componenti tecnici della Commissione non intendano avvalersi della facoltà indicata all'art. 97 c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il quale consente la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni ipotesi in cui si attivi il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, si procede alla richiesta di spiegazioni che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. La verifica di congruità delle offerte è sempre rimessa al Responsabile del procedimento, il quale può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento.

11. Garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia ad **€ 8.060,00**.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs n. 159/11.

La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per quanto riguarda le garanzie rilasciate da **intermediari**, si precisa che il 12/5/2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli Elenchi Generale e Speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.

Pertanto, al fine di assicurare che le garanzie in argomento siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, la Stazione Appaltante verifica che le polizze fideiussorie siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di affidamento.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo 1.1 e alla scheda tecnica 1.1 allegati al D.M. 12/3/2004, n. 123 e deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; **deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile.**

In alternativa alla fideiussione, la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Forlì, c/o Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, esclusivamente presso la Filiale di Sede – C.so della Repubblica, n. 14, codice IBAN: IT 65 B 060 1013 2001 0000 0300 067, mediante versamento di un assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria. In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza, in originale, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione alla gara di un concorrente plurimo, costituito o costituendo, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento medesimo.

Per usufruire della facoltà di riduzione della garanzia provvisoria (nonché della definitiva), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti:

- in caso di RTI orizzontale da tutte le imprese del raggruppamento;
- in caso di RTI verticale, se solamente alcuni soggetti che fanno parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti, essi potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad essi riferibile.
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2, del Codice, il concorrente

può godere del beneficio nel caso in cui i requisiti sopra indicati siano posseduti dal consorzio.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre verrà ritenuta svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione quella presentata dagli altri concorrenti, in quanto ha esaurito la propria funzione.

In ogni caso, fra i documenti di ammissibilità, si deve produrre, **a pena di esclusione**, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 93 c. 8; la prescrizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese

Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, c. 5. del Codice, vale a dire decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 allegato al D.M. 12.3.2004, n. 123 e recante, ad integrazione dello schema, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, c. 2, c.c.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a produrre, prima della stipula del contratto, **una polizza assicurativa "All Risks"**, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che assicuri anche la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori:

Sezione 1 – Danni alle cose

Partita 1 = importo netto contrattuale

Partita 2 = € 1.000.000,00 – Danni alle opere preesistenti

Partita 3 = € 50.000,00 – Demolizione e sgombero

Partita 4 = ///

Sezione 2 – RCT

Massimale € 500.000,00 con limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00.

La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12.3.2004, n. 123.

Sono ammissibili franchigie a favore dell'assicuratore, in misura non superiore al 10% del massimale previsto, ferma restando l'integrale responsabilità dell'Appaltatore.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

In ragione dell'importo posto a base di gara, è previsto a carico dei concorrenti un contributo in favore dell'Autorità pari a € 35,00 da effettuarsi seguendo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 15.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività corrispondente all'oggetto della prestazione da affidare (art. 83, c. 1, lett. a), e 3, del Codice);
- 2) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento DPR 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- 3) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 4) assenza delle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o comunque cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condi-

zioni indicate all'art. 61, c. 2, del Regolamento DPR 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g), del Codice:

- i requisiti di cui ai punti 1, 3 e 4 devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del concorrente con identità plurisoggettiva;
- il requisito di cui al punto 2 deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice ed all'art. 90 del Regolamento, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, è necessario che il concorrente produca i documenti indicati al paragrafo 15.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

14. Criterio di aggiudicazione

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara .

15. Modalità di presentazione delle offerte

Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta deve essere, **a pena di esclusione**, chiuso e sigillato.

Il plico sia consegnato a mano che a mezzo posta (mediante Raccomandata AR, o posta celere o postacelere AR) **o a mezzo corriere**, deve pervenire **esclusivamente** all'indirizzo Comune di Forlì – **Protocollo Generale** - P.zza Saffi n. 8 – 47121 Forlì – all'attenzione della signora Caterina Pantoli, entro il giorno 21/03/2018; il Protocollo Generale osserva i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC ecc) e riportare la dicitura **“PROCEDURA NEGOTIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL’ASILO NIDO “LA BETULLA”**.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, sia già costituiti che da costituirsi, vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali e l'indirizzo PEC dei singoli componenti.

Si precisa che per **“sigillatura”** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il plico deve contenere al suo interno:

- 1) Busta A – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura "Busta A - Documentazione amministrativa"
- 2) Busta B – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura "Busta B – Offerta economica"

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere i seguenti documenti di ammissibilità:

1. **Dichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal titolare o legale rappresentante del concorrente, in conformità allo schema allegato A al presente disciplinare, da compilare nelle parti di competenza dell'impresa. La dichiarazione deve essere corredata dai documenti in essa richiamati, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente la dichiarazione, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti dello schema allegato A riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

L'allegato A comprende le dichiarazioni che devono essere rese in relazione all'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale, nonché le altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, c. 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, è ammessa la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo lo schema di formulario adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e redatto secondo le linee guida espresse dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella circolare n. 3 del 18.7.2016 (in GU – Serie generale - n. 174 del 27.7.2016) in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni di cui all'allegato A. in tal caso dovranno comunque essere rese le restanti dichiarazioni previste nell'allegato A e non contemplate nel DGUE.

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:
 - a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i

professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);

- direttori tecnici;

- socio unico persona fisica;

- socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con meno di 4 soci (*entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale*).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1, del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso;

- le dichiarazioni di cui all'allegato A:
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti di competenza;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - per le imprese indicate nelle terne proposte per subappalto di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: le dichiarazioni verranno richieste al solo concorrente primo in graduatoria;
- in caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (art. 80, c. 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'**esclusione**;
- in caso di precedente risoluzione per carenze nell'esecuzione, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, o di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni per carenze nell'esecuzione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto risolto, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento alle significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dall'art. 80, c. 5, lett. c, del Codice;
- in riferimento ai tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia del tentativo posto in essere, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai casi in cui il concorrente abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di informazioni fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della Stazione Appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento di procedure di gara (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti

e puniti dall'art. 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 354 (Astensione dagli incanti) c.p.;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai c. 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve allegare specifica documentazione dimostrativa;
2. **Solo in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio o di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942:**
- a) provvedimento del giudice delegato, sentita l'A.N.A.C., di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;
 - b) solo nel caso in cui l'A.N.A.C., sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara alla produzione della documentazione di cui all'art. 110, c. 5, del Codice:
 - dichiarazione, resa in conformità allo schema allegato B al presente disciplinare, sottoscritta e corredata di copia di documento di identità del dichiarante, attestante il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, c. 5, lett. a) o b), del Codice.
 - dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, in conformità allo schema allegato C al presente disciplinare, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria e, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di fornire i requisiti, mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e subentrare all'ausiliata;
 - contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, c. 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
- In caso di mancata allegazione del contratto, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.
- L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
3. **Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato:**
- provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla partecipazione alla gara; inoltre, il concorrente si impegna, qualora, anteriormente all'eventuale aggiudicazione nei propri confronti, intervenga il decreto di ammissione al concordato, a produrre alla Stazione Appaltante la documentazione prevista al precedente punto, se ricorre la condizione ivi prevista;
4. **Garanzia provvisoria**, in originale o in copia autenticata, di cui al paragrafo 11;
5. **PassOE**, acquisito tramite il servizio AVCPass, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, per tutti i soggetti interessati alla gara.
6. **Ricevuta di pagamento del contributo di € 35,00** a favore dell'ANAC;

Si richiamano le istruzioni operative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili sul sito web istituzionale dell'Autorità (www.avcp.it). Non si procederà ad esclusione qualora il concorrente dimostri di aver ottemperato all'obbligo di pagamento del contributo, sia pure con modalità diverse da quelle stabilite dalla medesima Autorità. La mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento, disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, può essere oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice;

7. In caso di avvalimento (art. 89 del Codice):

- a) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, conforme allo schema allegato B al presente disciplinare, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, conforme allo schema allegato C al presente disciplinare di gara, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione del contratto, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Documentazione da produrre:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (inclusa nell'allegato A al presente disciplinare); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento, nonché le lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

incluse nell'allegato A al presente disciplinare.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, recante il Codice dell'ammini-

strazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o, in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

In caso di omessa dichiarazione circa le quote di partecipazione o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta B) deve contenere, a pena di **esclusione**, l'offerta economica datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. L'offerta, **in bollo** da € **16,00**, deve essere formulata in conformità all'Allegato D.

L'offerta economica deve indicare espressamente, a pena di esclusione:

- a) il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara offerto dal concorrente;
- b) l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed assoggettati al ribasso offerto; tali costi aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione Appaltante e non soggetti al ribasso offerto;
- c) l'importo complessivo dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare con esplicita dichiarazione che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale

ed, in particolare, rispettando i minimi salariali retributivi previsti nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il Responsabile del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15; in caso di esito positivo della verifica, si dispone l'aggiudicazione (subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente medesimo), mentre in caso contrario, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta economica deve essere sottoscritta come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dello stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

☞ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009, n.33, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

☞ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

☞ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

16. Procedura di aggiudicazione e soccorso istruttorio

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale – Sala Calamandrei il giorno **22 marzo 2018, ore 10,00** salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e orari che verranno pubblicati sul sito internet comunale, con preavviso di almeno due giorni lavorativi.

- La Commissione di gara, costituita ai sensi dell'art. 37 del Codice III del Comune, procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, la Commissione procede:
 - a) ad accertare la presenza della documentazione prevista per la partecipazione e a verificare la correttezza e la completezza della documentazione stessa e delle dichiarazioni presentate;
 - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani ed i consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in tal caso, ad **escludere** dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in tal caso, ad **escluderli** dalla gara.

- Esaminata la documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni richieste con il presente disciplinare e dell'eventuale documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente **un termine di 7 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione – fatta salva la fattispecie al paragrafo 9.1 (Subappalto delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa) - il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

- Successivamente, nella medesima o in ulteriore seduta, la Commissione di gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dandone lettura, ed allo svolgimento delle operazioni descritte nel paragrafo 10 (definizione delle offerte anomale).

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

- All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria ed il Responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione; qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione verrà attivata la procedura descritta al paragrafo 15. Contestualmente vengono effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati. Concluse positivamente tutte le verifiche appena descritte, la proposta di aggiudicazione viene approvata con apposita determinazione dirigenziale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.
- Prima della stipulazione del contratto si procederà – con le modalità descritte al paragrafo 9.1, lettere g), h) e i) – alla verifica del possesso da parte dei subappaltatori facenti parte delle terne indicate dall'aggiudicatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e della loro iscrizione alla white list di competenza.
- Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis, del Codice del processo amministrativo, la Stazione Appaltante pubblica sul proprio profilo di committente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di ammissibilità. Di tale pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l'indirizzo internet o l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, c. 1, e dall'art. 76, c. 5, lett. b), del Codice.

17. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il

contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune di Forlì ha siglato con la Prefettura di Forlì – Cesena il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici” in data 23.6.2011, consultabile sul sito internet comunale (<http://www.comune.forli.fc.it>). Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le disposizioni di cui al suddetto Protocollo di legalità, che qui si intendono integralmente richiamate, e, in particolare, accetta le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo Protocollo, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti; il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall'art. 1, c. 17, della Legge n. 190/2012. La mancata accettazione del Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 83, c. 9, del Codice.

18. Definizione delle controversie contrattuali

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì – Cesena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Il titolare del trattamento è il Comune di Forlì, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, con sede in Forlì, Piazza Saffi, 8. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio cui il trattamento afferisce.

Forlì, 2 Marzo 2018

Allegati:

- *allegato A): dichiarazione;*
- *allegato B): dichiarazione operatore economico ausiliario (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato);*
- *allegato C): dichiarazione operatore economico ausiliato (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato);*
- *allegato D): modulo offerta economica*

Il Dirigente del
Servizio Contrattualistica
Gestione del Patrimonio e Legale
Avv Michele Pini
Documento firmato digitalmente